SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 135° — Numero 7**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 gennaio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1994, n. **14.**

Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 29 dicembre 1993 e del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.

2. Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.

3. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico, la persona incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in Roma.

Art. 2.

1. Qualora una lista sia stata formata da candidati e da candidate, i medesimi devono essere elencati in ordine alternato sia sul manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione che sulle schede di votazione.

Art. 3.

1. Ciascuna lista può essere collegata, per ogni collegio uninominale, con un unico candidato.

2. In caso di dichiarazione di collegamento di più candidati nel medesimo collegio con una stessa lista, l'ufficio centrale circoscrizionale invita il rappresentante di cui all'art. 17 del testo unico a dichiarare, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale accettazione di collegamento intenda confermare.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali possono essere indicati sia uno o più contrassegni delle liste collegate, sia uno o più contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno.

4. Il collegamento di ufficio può operarsi unicamente per una lista che non sia già collegata con un altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico).

Art. 4.

1. In caso di non uniformità dei collegamenti con più liste in tutti i collegi della circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionale invita i rappresentanti delle liste interessate di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), a dichiarare entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale collegamento con più liste intenda confermare.

Art. 5.

1. Le modalità ed i termini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, penultimo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) sono estesi anche alle istanze avverso il collegamento d'ufficio presentate dai depositanti la lista collegata.

Art. 6.

1. Sul manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e sul manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione devono essere indicati i collegamenti dichiarati a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1 del nuovo art. 18 del testo unico).

Art. 7.

1. Nelle schede relative all'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il voto si esprime apponendo un segno sul nominativo del candidato ovvero sul contrassegno o su uno dei contrassegni posti a fianco del nominativo stesso o, comunque, nel rettangolo che li contiene.

2. Nelle schede per l'attribuzione alle liste dei seggi in ragione proporzionale, il voto si intende validamente espresso apponendo il segno sul contrassegno, ovvero sul nominativo o su uno dei nominativi dei candidati posti a fianco del contrassegno, o, comunque, nel rettangolo che li contiene.

Art. 8.

1. Per l'elezione nei collegi uninominali, in caso di parità di voti fra candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 9.

1. Ai fini della determinazione del numero di voti corrispondenti alla soglia del quattro per cento dei voti validi, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, n. 2, del nuovo art. 83 del testo unico), si procede ad arrotondare all'unità superiore qualora la cifra centesimale sia uguale o superiore a 50.

Art. 10.

1. Nel caso di parità di cifra elettorale fra liste collegate ai medesimi candidati, l'ufficio centrale circoscrizionale, per le proclamazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, terzo e quarto periodo, del nuovo art. 84 del testo unico) parte dalla lista il cui contrassegno ha riportato il numero d'ordine più basso nel sorteggio di cui all'art. 24, comma 1, n. 2, del testo unico.

Art. 11.

1. Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1 del nuovo art. 84 del testo unico) non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, numeri 3 e 4, del nuovo art. 83 del testo unico).

Art. 12.

1. Qualora lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati intervenga fra la data della convocazione dei comizi per le elezioni suppletive e quella fissata per il loro svolgimento, queste ultime sono sospese con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 13.

1. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente regolamento.

2. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *C* e *D* allegate al presente regolamento.

Art. 14.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 3

TABELLA 4

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

PARTE I	PARTE II					PARTE III	PARTE IV				
COGNOME E NOME	(1) mm 20					COGNOME E NOME	(10)				
COGNOME E NOME	(2)	(2)				COGNOME E NOME	(11)	(11)			
COGNOME E NOME	(3)	(3)	(3)			COGNOME E NOME	(12)	(12)	(12)		
COGNOME E NOME	(4)	(4)	(4)	(4)		COGNOME E NOME	(13)	(13)	(13)	(13)	
COGNOME E NOME	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	COGNOME E NOME	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)
COGNOME E NOME	(6)	(6)	(6)	(6)		COGNOME E NOME	(15)	(15)	(15)	(15)	
COGNOME E NOME	(7)	(7)	(7)			COGNOME E NOME	(16)	(16)	(16)		
COGNOME E NOME	(8)	(8)				COGNOME E NOME	(17)	(17)			
COGNOME E NOME	(9)					COGNOME E NOME	(18)				

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono 9 spazi necessari per riprodurre i nominativi dei primi 9 candidati nei collegi uninominali e dei relativi contrassegni, le parti terza e quarta vengono utilizzate per la stampa dei nominativi e dei contrassegni da 10 a 18.

Quando i nominativi ed i contrassegni da inserire sono da 19 a 27 la scheda comprenderà una parte quinta e sesta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i nominativi e contrassegni ammessi.

In ogni caso lo spazio riservato a ciascun candidato ed al cognome e nome dello stesso deve rimanere sempre fisso.

I nominativi dei candidati nei collegi uninominali ed i relativi contrassegni devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA *B*

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

COLLEGIO UNINOMINALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

TABELLA *C*

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV
1	COGNOME E NOME	5	COGNOME E NOME	9	COGNOME E NOME	
2	COGNOME E NOME COGNOME E NOME	6	COGNOME E NOME COGNOME E NOME	10	COGNOME E NOME COGNOME E NOME	
3	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	7	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	11	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	
4	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	8	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	12	COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e *debbono* contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12 liste.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 16 viene utilizzata la parte quarta della scheda, nel caso in cui siano più di 16, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi *facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di quattro contrassegni.*

I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto al cognome e nome dei candidati della lista che devono essere stampati accanto ai contrassegni stessi.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA *D*

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

del

data di elezione

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

BOLLO DELLA SEZIONE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 277/1993 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) è il seguente:

«Art. 9. — 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Nota all'art. 1:

— L'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, così come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è così formulato:

«Art. 16. — Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile con quello che abbiano presentato: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse».

Note all'art. 3:

— Gli articoli 17, così come modificato dall'art. 14 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e 22, ultimo comma, così come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, sono così formulati:

«Art. 17. — All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce».

«Art. 22, ultimo comma. — L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito».

— L'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 277/1993, sostituisce l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con il testo seguente:

«Art. 18. — 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'art. 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'art. 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel

collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi».

Note all'art. 4:

— Per l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 277/1993, si veda in nota all'art. 3.

— Per l'art. 22, ultimo comma, del medesimo testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, si veda in nota all'art. 3.

Nota agli articoli 5 e 6:

— Per l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 277/1993, si veda in nota all'art. 3.

Nota all'art. 9:

— L'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 277/1993 sostituisce l'art. 83 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con il testo che segue:

«Art. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

Note all'art. 10:

— L'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 277/1993 sostituisce l'art. 84 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con il testo di seguito riportato:

«Art. 84. — 1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'art. 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'art. 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'art. 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangono ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'art. 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico».

— L'art. 24, primo comma, n. 2, del medesimo testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, è così formulato:

«L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) *(omissis)*;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti».

Note all'art. 11:

— Per l'art. 84 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 277/1993, si veda in nota all'art. 10.

— Per l'art. 83 del medesimo testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 277/1993 si veda in nota all'art. 9.

94G0021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Suno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Suno (Novara), a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri su quindici assegnati dalla legge, che si aggiungono al precedente decesso di un altro componente del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Suno (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Merenda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Suno (Novara), al quale la legge assegna quindici membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 ottobre 1993, da sette consiglieri, che si aggiungono al precedente decesso di un altro componente del civico consesso verificatosi in data 9 marzo 1993.

Il prefetto di Novara, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5232/13.4/Gab dell'11 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Suno (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Merenda.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Nerola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Nerola (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Pangrazi;

Considerato che il predetto amministratore, in data 9 ottobre 1993, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nerola (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nerola (Roma) si è rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Pangrazi.

Il citato amministratore in data 9 ottobre 1993 ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nerola (Roma).

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Montegrosso d'Asti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Montegrosso d'Asti (Asti), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montegrosso d'Asti (Asti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Corte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montegrosso d'Asti (Asti), al quale la legge assegna quindici membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 16 novembre 1993, da otto consiglieri, che si aggiungono alle precedenti dimissioni di un altro membro del civico consesso, rassegnate il 16 giugno 1993.

Il prefetto di Asti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5887/13.1/76 Gab. del 17 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montegrosso d'Asti (Asti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Corte.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Catanzaro, a causa delle dimissioni presentate da trenta consiglieri su cinquanta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Catanzaro è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natale D'Agostino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Catanzaro, al quale la legge assegna cinquanta membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da trenta consiglieri.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2554/Gab. del 9 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento, oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Catanzaro ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Natale D'Agostino.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Maida.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Maida (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maida (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Petrolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Maida (Catanzaro), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maida (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Petrolo.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Piaggine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Piaggine (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Piaggine (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa della Monica è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Piaggine (Salerno), al quale la legge assegna quindici membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 4 novembre 1993, da otto consiglieri.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4.6875 del 5 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piaggine (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa della Monica.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Aglientu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Aglientu (Sassari), a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri su quindici assegnati dalla legge, che si aggiungono al precedente decesso di un altro componente del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Aglientu (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Matteo Antonetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Aglientu (Sassari), al quale la legge assegna quindici membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sette consiglieri, che si aggiungono al decesso di un altro membro del civico consesso, avvenuto in data 30 settembre 1992.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3483/1.25.3/1° Settore del 3 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aglientu (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del sig. Matteo Antonetti.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0061

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Abbiategrasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Abbiategrasso (Milano), a seguito delle dimissioni di cinque assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Abbiategrasso (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Lanteri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Abbiategrasso (Milano), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque assessori su sei, in data 9 settembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 3, 7 e 8 novembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09323974-Gab. del 9 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Abbiategrasso (Milano) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Lanteri.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0062

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Lissone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lissone (Milano), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lissone (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Nice Montanini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lissone (Milano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, dal sindaco in data 4 settembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, dopo una prima convocazione, in data 9 ottobre 1993, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta, ove non è stato presentato alcun documento programmatico, su invito del prefetto di Milano, se ne sono succedute altre quattro, del 27, 29 ottobre e del 2, 3 novembre 1993, risultate infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09323930-Gab. del 4 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lissone (Milano) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Nice Montanini.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0063

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Isorella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Isorella (Brescia), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isorella (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Fabrizia Triolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Isorella (Brescia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici consiglieri.

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3281/13.1/Gab. del 16 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isorella (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Fabrizia Triolo.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0064

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Arona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Arona (Novara), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arona (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Badalamenti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arona (Novara) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 2 settembre 1993.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 10 settembre, del 25 ottobre e 1° novembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arona (Novara) ed alla nomina del commissario straordinaio per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Badalamenti.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0065

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Ciampino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ciampino (Roma), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ciampino (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Di Coste è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ciampino (Roma) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 16 settembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 30 settembre, del 19 ottobre e del 9 e 15 novembre 1993, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n. 12464/Gab. Serv. II del 18 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ciampino (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Di Coste

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A0066

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Incarico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Giovanni Incarico (Frosinone), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni Incarico (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Mancini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni Incarico (Frosinone) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 13 novembre 1993, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Frosinone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.64/4291/Gab. del 16 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie. ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Incarico (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Mancini.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A0067

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Prisco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Prisco (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Prisco (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Sibilio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Prisco (Caserta) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 novembre 1993, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5493/13.4/Gab. del 2 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento per la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Prisco (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Sibilio.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Lettere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lettere (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su venti assegnati dalla legge, e della decadenza di altri due membri del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lettere (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elisabetta Lignola è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lettere (Napoli) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove consiglieri, che si aggiungono alla decadenza di altri due membri del civico consesso, ai sensi dell'art. 14, comma 5, dello statuto comunale.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 013169/Gab/EE.LL. del 4 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento per la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lettere (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Elisabetta Lignola.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Maiullari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) al quale la legge assegna trenta membri si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6362 13 2 Gab. del 20 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento per la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Maiullari.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0070

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ventimiglia (Imperia), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio Landolfi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) al quale la legge assegna trenta membri si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 novembre 1993, da diciotto consiglieri.

Il prefetto di Imperia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2195.13 Gab. del 16 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Elio Landolfi.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0071

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Mariglianella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mariglianella (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mariglianella (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonio Orabona è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mariglianella (Napoli) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 ottobre 1993, da dodici consiglieri.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento numero 013953/Gab./EE.LL. del 30 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mariglianella (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonio Orabona.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0072

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Stilo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Stilo (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Stilo (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Putortì è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Stilo (Reggio Calabria) - - al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quattordici consiglieri.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2161 93 Gab. del 27 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Stilo (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Putortì.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0073

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cittaducale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Cittaducale (Rieti) ed il sindaco, nella persona della signora Anna Adele Cesari;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata, con delibera n. 104 del 16 novembre 1993, da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune di Cittaducale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cittaducale (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Tarricone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cittaducale (Rieti), si è rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Anna Adele Cesari.

Successivamente, in data 19 ottobre 1993, nove consiglieri su sedici hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata da dieci consigliere con la delibera n. 104 del 16 novembre 1993.

Il prefetto di Rieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2148/13.1.16 Gab. dell'8 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cittaducale ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Tarricone.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Siliqua.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Siliqua (Cagliari), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Siliqua (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ignazio Buccoli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Siliqua (Cagliari) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*; n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3432/1° Sett. del 12 ottobre 1993, la sospensione, con la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi essendo stata superata la soglia di depauperamento per la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Siliqua (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ignazio Buccoli.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0075

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Severo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Severo (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da ventitre consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Severo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Severo (Foggia) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da ventitre consiglieri.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4143/13.4/Gab. del 28 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento per la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Severo (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Santamaria.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Panni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Panni (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri su quindici assegnati dalla legge e della decadenza di un altro membro del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Panni (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Di Bari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Panni (Foggia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sette consiglieri, che si aggiungono alla decadenza di un altro membro del civico consesso.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4078/13.1/Gab del 22 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi essendo stata superata la soglia di depauperamento per la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Panni (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Michele Di Bari

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A0077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Ronco all'Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio. comunale di Ronco all'Adige (Verona) ed il sindaco nella persona del sig. Marco Zamboni;

Considerato che il tribunale civile di Verona dichiarava decaduto il citato amministratore dalla carica ricoperta, con sentenza del 20 agosto 1993, confermata dalla corte d'appello di Venezia, con decisione emessa in data 11 novembre 1993;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81 ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ronco all'Adige (Verona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ronco all'Adige (Verona), si è rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Zamboni.

Successivamente, il tribunale civile di Verona, con sentenza in data 20 agosto 1993, dichiarava decaduto il citato amministratore dalla carica di sindaco, in quanto operante, nei suoi confronti, la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2, comma 1, n. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Sul ricorso proposto dal sig. Marco Zamboni, depositato in data 11 settembre 1993, si è pronunciata la corte d'appello di Venezia, con sentenza emessa in data 11 novembre 1993, confermando la decisione del giudice di primo grado, dichiarativa della decadenza del citato amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ronco all'Adige (Verona).

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteforte Irpino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Monteforte Irpino (Avellino), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteforte Irpino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Costantino Ippolito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monteforte Irpino (Avellino) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 ottobre 1993, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2770/13-4/Gab. del 2 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteforte Irpino (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Costantino Ippolito.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Narni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Narni (Terni), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Narni (Terni) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Castrese De Rosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Narni (Terni) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 novembre 1993, da diciotto consiglieri.

Il prefetto di Terni, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone. nel contempo, con provvedimento n. 1966/13.1/Gab. del 12 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Narni (Terni) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Castrese De Rosa.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Pratola Peligna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Pratola Peligna (L'Aquila), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luciana Crisi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici consiglieri.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4619/Gab. del 2 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luciana Crisi.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Ocre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ocre (L'Aquila), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ocre (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Polito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ocre (L'Aquila) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 novembre 1993, da undici consiglieri.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4875/Gab. del 9 novembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ocre (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Angelo Polito.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0082

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 novembre 1993.

Valori e caratteristiche di cinque francobolli celebrativi de «I Tasso e la storia postale», nel valore di L. 750 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi di corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 1993, di francobolli celebrativi de «I Tasso e la storia postale»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1993, cinque francobolli celebrativi de «I Tasso e la storia postale», nel valore di L. 750 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; forma carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: cinquanta esemplari.

Le cinque vignette rappresentano: una, la diligenza ed una il calesse, quali mezzi di trasporto di viaggiatori e di messaggeri postali; un'altra il corno di posta, nella forma più semplice, quale appare sullo scudo araldico dei «corrieri» Tasso; le rimanenti, ognuna una figura idealizzata di «corriere» a cavallo, dei secoli XVII e XVIII, nell'atteggiamento al galoppo ed al passo.

Su ciascun francobollo è raffigurato in basso, a sinistra, il tema simbolico del corno di posta, con all'interno le lettere «CDT» ed in alto il valore «750». Tutto intorno a ciascuna vignetta è riprodotta una cornice a forma di cintura recante la leggenda «I TASSO E LA STORIA POSTALE» e la scritta «ITALIA».

Detti francobolli, oltre che in fogli, sono raccolti in libretto, nel valore di L. 3.750, e disposti, da sinistra verso destra, secondo l'ordine: diligenza, scudo araldico, calesse, cavallo al galoppo e cavallo al passo; presentano ciascuno un taglio netto lungo il lato di mm 30 ed una dentellatura di passo 14 lungo il lato di mm 40; tiratura: settecentomila esemplari per ciascun soggetto.

Il libretto è stampato su cartoncino «murillo» avorio in offset; per il recto, in quadricromia con oro in polvere applicato con tecnica speciale e, per il verso, a due colori; formato del libretto chiuso: mm 100 × 55; tiratura: settecentomila esemplari.

La copertina raffigura, al centro, il corno di posta con la sigla «CDT». All'interno sono riportate, a sinistra, la descrizione tecnica e, a destra, note esplicative dei Tasso. Nella parte posteriore è riprodotto il logo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1993

Il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni
VESCHI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A0131

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 dicembre 1993.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune;

Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti dal bestiame da riproduzione di razza pura;

Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 5 agosto 1988, 14 gennaio 1989, 21 dicembre 1989, 20 settembre 1990, 20 dicembre 1990, 25 gennaio 1991, 21 dicembre 1991 e 31 dicembre 1992, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato decreto ministriale n. 97/1988;

Visti l'allegato 2 relativo ai requisiti del bestiame e del materiale riproduttivo e gli allegati 2-*bis* e 2-*ter* relativi alle norme transitorie;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, con la quale è stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 2, comma 2, che stabilisce che detto Ministero succede in tutti i rapporti, attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerata, l'opportunità di modificare la normativa relativa ai requisiti minimi del materiale seminale dei riproduttori della specie bovina originaria da Paesi terzi da ammettere all'importazione, nonché le disposizioni relative al bestiame della specie suina;

Considerata, infine, l'opportunità di prorogare ulteriormente le già previste norme transitorie per l'importazione dall'Austria, Svizzera ed ex-Jugoslavia dei bovini delle razze Bruna, Pezzata Rossa, Grigio Alpina e Pinzgau, al fine di salvaguardare i tradizionali scambi con tali Paesi;

Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso i suddetti allegati al più volte citato decreto ministeriale n. 97/1988;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 recante: «Requisiti del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura da ammettere all'importazione», al titolo I - Riproduttori di razza pura - le disposizioni relative alla specie suina sono così modificate:

SUINI

1. IDENTIFICAZIONE.

Tutti i soggetti dovranno essere identificati con apposito sistema (placca, tatuaggio, marcatura a tacche, marca auricolare, schema grafico della pezzatura) e dal numero di iscrizione nel Libro genealogico estero riconosciuto o da quello nel Registro dei suini ibridi riproduttori riconosciuto.

2. REQUISITI MINIMI.

A) Paesi CEE: sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della direttiva n. 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, ed in particolare quelli stabiliti all'art. 4, comma 2, della medesima direttiva n. 88/661/CEE, agli articoli 1 e 2 della decisione n. 89/502/CEE ed all'art. 1 della decisione n. 89/505/CEE della Commissione CEE entrambe del 18 luglio 1989.

B) Paesi terzi:

a) età non inferiore ai sei mesi;

b) requisiti genealogici, morfologici, produttivi e genetici previsti dal disciplinare del Libro genealogico italiano e dal disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini ibridi riproduttori.

3. DOCUMENTAZIONE.

Per i suini di razza pura:

Certificato genealogico rilasciato dell'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1.

Nel certificato genealogico devono figurare le seguenti indicazioni:

organismo che rilascia il certificato;

denominazione del Libro genealogico;

numero d'iscrizione nel Libro genealogico;

data di rilascio del certificato;

sistema di identificazione;

identificazione;

data di nascita;

razza;

sesso;

nome ed indirizzo dell'allevatore;

nome ed indirizzo del proprietario;

genealogia (genitori e nonni e relativi numeri d'iscrizione nel Libro genealogico);

risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati, con indicazione della loro origine, della valutazione del valore genetico, effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni;

luogo, data e firma (nome e qualifica del firmatario in stampatello).

Per i suini ibridi riproduttori:

Certificato rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente.

Nel certificato devono figurare le seguenti indicazioni:

organismo che rilascia il certificato;

numero d'iscrizione nel libro genealogico;

data di rilascio del certificato;

sistema di identificazione;

identificazione;

data di nascita;

tipo o linea genetica;

sesso;

nome ed indirizzo dell'allevatore;

nome ed indirizzo del proprietario.

Qualora le suddette indicazioni siano esistenti in più documenti le autorità competenti dello Stato esportatore devono attestare che le indicazioni medesime figurano in tali documenti, utilizzando la formula seguente:

a) per suini riproduttori di razza pura oggetto di scambi intracomunitari:

«Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'art. 1 della decisione n. 89/503/CEE della Commissione del 18 luglio 1989»;

b) per suini riproduttori di razza pura provenienti dai Paesi terzi:

«Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dalla normativa italiana»;

c) per suini ibridi riproduttori oggetto di scambi intracomunitari:

«Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'art. 1 della decisione n. 89/506/CEE della Commissione del 18 luglio 1989»;

d) per i suini ibridi riproduttori provenienti dai Paesi terzi:

«Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dalla normativa italiana».

Art. 2.

Nel medesimo allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, al titolo II - Materiale seminale - Bovini, il punto 1 - Requisiti minimi, viene così modificato:

1. REQUISITI MINIMI

a) Paesi CEE: provenire da toro provato con valutazione positiva del valore genetico purché ammesso alla fecondazione artificiale nei Paesi di origine a seguito di prove effettuate conformemente alla decisione n. 86/130/CEE della Commissione dell'11 marzo 1986.

Qualora l'applicazione di tali norme susciti conflitti, concernenti in particolare l'interpretazione dei risultati delle prove, gli operatori potranno beneficiare del diritto di acquisire il parere di un esperto nonché di attivare la relativa procedura prevista all'art. 2, punti 2 e 3, della direttiva n. 87/328/CEE del Consiglio del 18 giugno 1987.

b) Paesi terzi: provenire da toro provato nel Paese di origine, la cui normativa è riconsociuta equivalente a quella italiana, con valutazione positiva del valore genetico e comunque con requisiti funzionali e genetici non inferiori a quelli previsti per i tori ammessi alla fecondazione artificiale in Italia.

Con detti Paesi gli scambi devono avvenire in regime di reciprocità.

Art. 3.

Nell'allegato 2-*bis* al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante: «Norme transitorie per l'importazione dall'Austria, Svizzera e Jugoslavia dei bovini da riproduzione di razza Bruna e Pezzata Rossa» è sostituito dal testo seguente:

1. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI.

Austria:

In caso di illegibilità di uno o più numeri del tatuaggio, la ripetizione del tatuaggio deve essere documentata ufficialmente.

2. VALUTAZIONE GENETICA DEL PADRE DEI SOGGETTI FEMMINILI.

Per la razza Pezzata Rossa: fino a quando non verrà verificata l'equivalenza dei metodi di valutazione genetica applicati nei Paesi terzi con quelli applicati in Italia, e comunque non oltre il 1° gennaio 1995, si considera «non negativo» l'indice genetico del padre quando tale indice abbia un valore da «O» a «+ n» per la quantità di latte.

3. MINIMI MORFOLOGICI DEL SOGGETTO E DEI GENITORI.

Svizzera:

fino al 1° gennaio 1995 saranno ammessi all'importazione soggetti femminili di razza Bruna le cui valutazioni morfologiche, comprese quelle delle madri, non siano inferiori a:

P 3-2/3-2; P 3-2/2-3; P 2-3/2-3; P 2-3/3-2,

purché il padre o il nonno paterno degli stessi abbia un indice genetico non inferiore a + 400 chilogrammi di latte.

4. CERTIFICATI GENEALOGICI E RELATIVE INDICAZIONI.

a) Superato.

b) Possono essere ammessi all'importazione fino al 1° gennaio 1995

soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne, la lattazione più favorevole e la media delle lattazioni anziché la prima, la seconda e la più favorevole delle lattazioni stesse;

soggetti femminili le cui madri abbiano almeno una lattazione completa dei dati relativi alla qualità di latte, percentuale di sostanze grasse e di proteine, con i minimi previsti:

soggetti femminili le cui nonne siano sfornite di rilevazioni relative alle sostanze proteiche del latte.

Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati sul certificato genealogico

Art 4

Nell'allegato 2-*ter* al decreto ministeriale n 97 dell'11 gennaio 1988 recante: «Norme transitorie per l'importazione dell'Austria dei bovini riproduttori di razza Grigio Alpina e Pinzgau» il termine del 1° gennaio 1994, di cui ai punti 1 «Minimi produttivi dei soggetti e delle ascendenti di razza Grigio Alpina» e 2 «Certificati genealogici e relative indicazioni» è prorogato al 1° gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 29 dicembre 1993

Il Ministro DIANA

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

Il D P R n 616 1977 reca attuazione della delega di cui all'art 1 della legge 22 luglio 1975, n 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario

Il D M n 96 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 74 del 29 marzo 1988, reca norme sull'«Importazione di animali riproduttori di razza pura in esenzione da dazio»

Il D M n 97 1988 è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 74 del 29 marzo 1988

— Il D M 5 agosto 1988, n 360 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 196 del 22 agosto 1988

— Il D M 14 gennaio 1989 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 53 del 4 marzo 1989

— Il D M 21 dicembre 1989 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 301 del 28 dicembre 1989

— Il D M 20 settembre 1990 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 244 del 18 ottobre 1990

— Il D M 20 dicembre 1990 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 302 del 29 dicembre 1990

— Il D M 25 gennaio 1991 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 42 del 19 febbraio 1991

— Il D M 21 dicembre 1991 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 11 del 15 gennaio 1992

— Il D M 31 dicembre 1992 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 13 del 18 gennaio 1993

94A0121

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 1993

Rimozione di un amministratore dalla carica di sindaco del comune di Grugliasco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Domenico Bernardi è stato eletto sindaco del comune di Grugliasco (Torino) in data 5 dicembre 1993,

Visto che, nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, in data 15 dicembre 1993, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in quanto indagato in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 110 e 81 del codice penale;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Domenico Bernardi nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Domenico Bernardi dalla carica di sindaco del comune di Grugliasco (Torino);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Domenico Bernardi è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Grugliasco (Torino).

Roma, 21 dicembre 1993

Il Ministro MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Domenico Bernardi è stato eletto sindaco del comune di Grugliasco (Torino) in data 5 dicembre 1993.

Nei confronti del predetto, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, in data 15 dicembre 1993, ha emesso ordinanza di custodia cautelare per i reati di cui agli articoli 319, 110 e 81 del codice penale.

Il provvedimento è stato adottato nell'ambito di un procedimento concernente la realizzazione del Centro Commerciale «Le Gru» di Grugliasco, e riguarda episodi corruttivi che si sarebbero verificati nella precedente legislatura nel corso della quale il sig. Domenico Bernardi ha ricoperto la carica, prima di assessore e poi di sindaco di Grugliasco, fino allo scioglimento del consiglio comunale, per dimissione della maggioranza dei consiglieri, nel giugno scorso.

Il comportamento di detto amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di sindaco.

La permanenza, inoltre, del sig. Domenico Bernardi nella carica di sindaco rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Grugliasco (Torino), con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Torino, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di sindaco del comune di Grugliasco (Torino), e, nelle more, con provvedimento del 16 dicembre 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Domenico Bernardi dalla carica di sindaco del comune di Grugliasco (Torino), ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di sindaco del comune di Grugliasco (Torino).

Roma, 20 dicembre 1993

Il direttore generale: SORGE

94A0138

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 dicembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Salumi Castelfranchesi», in Castelfranco Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1974 con il quale la società cooperativa «Salumi Castelfranchesi», con sede in Castelfranco Emilia (Modena), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Luigi Bellesi è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, il predetto commissario liquidatore non ha mai provveduto a fornire notizie circa il corso della procedura secondo il disposto dell'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ravvisata la necessità di provvedere, per i motivi sopra esposti, alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il sig. Gaetano Bisciglia, nato a Cosenza il 18 agosto 1949, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Salumi Castelfranchesi», con sede in Castelfranco Emilia (Modena), gia sciolta ex art. 2544 del Codice civile con decreto ministeriale 8 marzo 1974, in sostituzione dell'avv. Luigi Bellesi, revocato dall'incarico.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

94A0123

DECRETO 7 dicembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Habitat», in S. Sebastiano al Vesuvio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Habitat», con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'Ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Habitat», con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), costituita per rogito notaio Bianca Fusco, in data 11 dicembre 1981, repertorio n. 95902, reg. soc. n. 727, tribunale di Napoli, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

L'avv. Rodolfo Caporale, nato ad Acerra (Napoli) il 9 marzo 1950 e residente in Napoli con studio a piazza Cosimo Fanzago n. 116, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

94A0124

DECRETO 14 dicembre 1993.

Scioglimento della società cooperativa «Co. Al.Gros.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.Al.Gros.», con sede in Bari, si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Sentito il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha espresso a riguardo parere favorevole;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Al.Gros», con sede in Bari, costituita con rogito notaio Murolo Giuseppina in data 23 luglio 1980, repertorio n. 17273, iscritta al n. 4389 registro società del Tribunale di Trani, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Schiavoni Antonio, residente in via Argiro, 7, Bari, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa. Il compenso dovuto sarà a carico del bilancio della cooperativa medesima e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento ministeriale.

Roma, 14 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

94A0125

DECRETO 30 dicembre 1993.

Facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità esercitata dai dipendenti del Partito socialista democratico italiano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nella parte in cui prevede il pensionamento anticipato di anzianità in favore dei dipendenti dei partiti politici;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195, recante: «Contributo dello Stato di finanziamento dei partiti politici», e successive modificazioni, che individua i partiti che possono beneficiare del prepensionamento;

Vista la comunicazione, ricevuta in data 3 dicembre 1993, con la quale la Segreteria nazionale del Partito socialista democratico italiano ha trasmesso l'elenco dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità, con allegate le domande dei lavoratori stessi;

Viste le dichiarazioni di responsabilità rilasciate dal Partito socialista democratico italiano a corredo delle singole domande di prepensionamento, dalle quali risulta l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze dei lavoratori interessati;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1994 sono ammessi a beneficiare del trattamento di pensione anticipata di anzianità i soggetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento, da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

ALLEGATO

ELENCO DEI DIPENDENTI DEL P.S.D.I. CHE HANNO ESERCITATO LA FACOLTÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITÀ.

Dipendenti Direzione nazionale.

1) Antico Umberto, nato a Napoli il 15 febbraio 1947 e residente a Bracciano (Roma), via Carlo Marchi, 2, c.a.p. 00062;

2) Calderisi Ignazio, nato a Vieste (Foggia) il 22 dicembre 1946 e residente a Roma, largo Bompiani, 5, c.a.p. 00147;

3) Catalano Gioconda Iole, nata a Tunisi il 7 maggio 1946 e residente a Roma, via Val di Lanzo, 127, c.a.p. 00141;

4) Cera Luigina, nata a Roma il 18 ottobre 1947 e residente a Roma, via P. Marchisio, 245, c.a.p. 00173;

5) Iocco Angela, nata a Roma il 18 marzo 1948 e residente a Roma, via G Caselli, 39, c.a p 00149;

6) Lorecchio Umberto, nato a Roma il 3 maggio 1947 e residente a Roma, via Rotellini, 61, c.a.p. 00128;

7) Quadri Paola, nata a Roma il 24 agosto 1943 e residente a Roma, via Sanremo, 3, c.a.p. 00182;

8) Sancamillo Silvana, nata a Roma il 2 febbraio 1939 e residente a Roma, via Eugenio Gra, 30, c.a.p. 00163;

9) Sigismondi Rosella, nata a Roma il 5 marzo 1948 e residente a Roma, via della Pisana, 370, c.a.p. 00163;

10) Tarquini Annunziata, nata a Roma il 24 maggio 1947 e residente a Roma, via Pescosolido, 88, c.a.p. 00158;

11) Valentini Ginevra, nata a Roma il 6 febbraio 1944 e residente a Roma, Circonvallazione Appia, 33/C, c.a.p. 00179;

12) Viscione Alberto, nato a Roccabascerano (Avellino), il 6 maggio 1948 e residente a Roma, via dei Barbo, 34, c.a.p. 00148.

94A0126

DECRETO 30 dicembre 1993

Facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità esercitata da un dipendente del gruppo parlamentare del Partito socialista democratico italiano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nella parte in cui prevede il pensionamento anticipato di anzianità in favore dei dipendenti dei partiti politici;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195, recante: «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», e successive modificazioni, che individua i partiti che possono beneficiare del prepensionamento;

Vista la comunicazione, ricevuta in data 6 dicembre 1993, con la quale la Segreteria del gruppo parlamentare del Partito socialista democratico italiano ha trasmesso l'elenco dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità, con allegate le domande dei lavoratori stessi;

Vista la dichiarazione di responsabilità rilasciata dal gruppo parlamentare del Partito socialista democratico italiano a corredo della singola domanda di prepensionamento, dalla quale risulta l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze del lavoratore interessato;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1994 è ammesso a beneficiare del trattamento di pensione anticipata di anzianità il soggetto di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

ALLEGATO

Art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236

ELENCO DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO PARLAMENTARE DEL PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO CHE HANNO ESERCITATO LA FACOLTÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITÀ

Daluiso Mario, nato a Cerignola il 16 settembre 1937 e residente in largo Bompiani, 5 - 00147 Roma

94A0129

DECRETO 30 dicembre 1993

Facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità esercitata dai dipendenti del partito della Democrazia cristiana.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nella parte in cui prevede il pensionamento anticipato di anzianità in favore dei dipendenti dei partiti politici;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195, recante: «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», e successive modificazioni, che individua i partiti che possono beneficiare del prepensionamento;

Vista la comunicazione, ricevuta in data 21 dicembre 1993, con la quale la Segreteria nazionale della Democrazia cristiana ha trasmesso gli elenchi dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità, con allegate le domande dei lavoratori stessi;

Viste le dichiarazioni di responsabilità rilasciate dalla Democrazia cristiana a corredo delle singole domande di prepensionamento, dalle quali risulta l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze dei lavoratori interessati;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1994 sono ammessi a beneficiare del trattamento di pensione anticipata di anzianità i soggetti di cui agli elenchi allegati, che formano parte integrante del presente decreto, previo accertamento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

ALLEGATO

Art. 9-*Quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236

ELENCO DIPENDENTI DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA - DIREZIONE NAZIONALE CHE HANNO ESERCITATO LA FACOLTÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITÀ

N.	Cognome e nome	Nato/a il	Nato/a a	Residenza Città	Via e/o Piazza	N.	Prov.	C.A.P.
1	Albano Nella	12-12-1948	Taranto	Roma	Via dell'Imbrecciato	266	RM	00148
2	Almonti Claudia	8- 7-1943	Roma	Roma	Via S. Maria Mediatrice	20	RM	00165
3	Andreoli Rosa	16- 3-1941	Roma	Roma	Via Selvaforte	9	RM	00148
4	Antinori Petrini Bruna	28- 6-1941	Spoleto	Roma	Via Veronese	32	RM	00146
5	Antoccia Marina	16- 6-1943	Roma	Roma	Via M. Menghini	45	RM	00179
6	Argalia Leonardo	9- 5-1946	Serra S. Quirico	Roma	Via degli Ossoli	2	RM	00164
7	Baldazzi Gloria	19- 2-1950	Roma	Roma	Via D. De Blasi	71	RM	00151
8	Battistini Romana	7- 7-1939	Ancona	Roma	Via Poggio Verde	40	RM	00148
9	Bellini Vittoria	12-12-1942	Roma	Roma	Viale Partenope	131	RM	00177
10	Bello Maria	1- 5-1940	Cervinara	Roma	Via Innocenzo XI	41	RM	00165
11	Benedetto Aldo	5-10-1945	Bisignano	Roma	Via Genzano	128	RM	00179
12	Bernardini Giulia	16- 4-1947	Roma	Roma	Via di Ponziano	15	RM	00152
13	Berrettoni Anna Maria	8-10-1941	Roma	Roma	Via dell'Umanesimo	45	RM	00144
14	Berrettoni Serafina	5- 7-1943	Roma	Roma	Via Padre B. Spila	81	RM	00126
15	Bilotta Rosetta	12-12-1945	Catanzaro	Roma	Via J. Joyce	80	RM	00143
16	Boscariol Liberale	29- 3-1937	Roma	Roma	Via G. Di Vittorio	10	RM	00177
18	Bracciani Mirella	13- 5-1944	Roma	Roma	Via delle Gondole	149	RM	00121
19	Branchetti Maria Cristina	28-11-1943	Roma	Roma	Via S. Maria Mediatrice	5	RM	00165
20	Buffoni Pietro	12- 2-1941	Segni	Ciampino	Via Trento	26	RM	00043
21	Cabeto Ettore	11- 5-1948	Roma	Roma	Via E. Modestino	11	RM	00175
22	Calabrese Santa	1-11-1948	Novara di Sicilia	Roma	Via Gallia	172	RM	00183
23	Capogrossi Sauro	26- 5-1946	Forano	Roma	Via E. Cisterna	16	RM	00125
24	Caponi Onorio	28- 1-1944	Jenne	Roma	Via Colleverde	4	RM	00131
25	Cardei Carlo	20- 5-1934	Roma	Roma	Via Mar Glaciale Artico	24	RM	00122
26	Chiavari Mario	20- 8-1943	Caprarola	Roma	Via Sisto IV	91	RM	00167
27	Chiodo Ferruccio	1- 9-1940	Nicastro	Roma	Via G. Melisso	45	RM	00175
28	Ciarlone Claudio	11- 8-1942	Roma	Roma	Via Furio Camillo	79	RM	00181
29	Cimino Rosanna	5- 1-1951	Roma	Roma	Via del Mascherone	63	RM	00186
30	Cipolletti Gaspare	22- 2-1943	Roma	Roma	Via delle Case Basse	160	RM	00126
31	Cupioli Paola	23- 6-1946	Roma	Roma	Via B. Rizzieri	199	RM	00173
32	Cybeo Maria Pia	18-11-1941	Roma	Roma	Via Marcantanio Bragadin	27	RM	00136
33	D'Angelo Paolo	15- 3-1938	Caltagirone	Roma	Via Cerreto Guidi	5	RM	00146
34	D'Anzieri Vincenza	27- 5-1944	Roma	Roma	Via F. Fogolla	56	RM	00126
35	Davani Loredana	31- 5-1946	Roma	Roma	Via G. B. Badoero	67	RM	00154
36	De Marchi Marisa	10- 7-1942	Roma	Roma	Via Telese	41	RM	00177
37	De Santis Luigi	30- 1-1942	Sogliano Cavour	Roma	Via Conca d'Oro	318	RM	00141
38	De Simone Gabriella	19- 8-1939	Roma	Roma	Via Carlo Tenca	23	RM	00159
39	Delfino Fiorella	4- 4-1946	Roma	Roma	Via V. Mazzola	10	RM	00142
40	Di Dio Angela	1- 2-1947	Gioia del Colle	Roma	Via Treviri	11	RM	00174
41	Ercolino Adalberto	23- 4-1949	Roma	Roma	Via Gagliano del Campo	54	RM	00133
42	Eutizi Sestilia	22- 3-1949	Foligno	Roma	Via Arrigo Davila	58	RM	00179
43	Fabiani Giovanna	16- 8-1943	Serra S. Bruno	Roma	Via Donna Olimpia	204	RM	00152
44	Ferretti Paolo	21-12-1937	Roma	Torvajanica	Via La Spezia	40	RM	00040
45	Filosa Domenico	25- 8-1938	Formia	Roma	Via dell'Impruneta	21	RM	00146
46	Franceschin Marcella	4- 7-1946	Roma	Roma	Via F. Ripandelli	45	RM	00149
47	Fusto Anna	13- 3-1946	Minervino Murge	Guidonia	Via Tagliamento	13	RM	00012
48	Galante Ludovica	28-11-1946	Ferrara	Roma	Via Lucio Lepidio	3	RM	00122
49	Gallea Rosalba	17-11-1944	Frossasco	Roma	Via G. Fruschelli	30	RM	00144
50	Gambini Raffaella	19-10-1941	Roma	Marino	Via Vecchia di Grottaferrata	9	RM	00047

N.	Cognome e nome	Nato/a il	Nato/a a	Residenza Città	Via e o Piazza	N.	Prov.	C.A.P.
51	Gambucci Assunta	1-10-1939	Roma	Roma	Piazza Neuschuler	9	RM	00151
52	Garau Giorgina	13-10-1939	Roma	Roma	Via M. Bartoli	107	RM	00143
53	Governatori Carlo	10-11-1950	Roma	Sacrofano	Via Monte Selli	12	RM	00060
54	Greci Adele	28- 6-1940	Amandola	Roma	Via Val di Lanzo	155	RM	00141
55	Grimaldi Antonietta	29- 4-1944	Roma	Roma	Via Sanremo	3	RM	00183
56	Iacopino Giuseppe Maria	18- 6-1943	S. Stefano Asp.te	Roma	Via Fiume Giallo	244	RM	00144
57	Incerti Patrizia	6- 4-1947	Roma	Marino	Viale della Repubblica	137	RM	00040
58	Lamonarca Riccardo	25- 8-1943	Roma	Roma	Via Giannetto Valli	95	RM	00149
59	Lanzoni Anita	14- 7-1940	Mercato Saraceno	Torvajanica	Via Zagabria	3	RM	00040
60	Leita Giuseppe	31- 5-1936	Roma	Roma	Va Augusto Vera	19	RM	00142
61	Ligato Carmela	14- 9-1946	Cittanova	Roma	Via Chiana	35	RM	00198
62	Magni Maria Novella	4-10-1939	Roma	Roma	Viale delle Milizie	108	RM	00192
63	Majuri Giuseppe	27- 1-1943	Roma	Roma	Via L. Rava	33	RM	00149
64	Mannucci Patrizia	25- 3-1947	Roma	Roma	Va Carlo Mirabello	32	RM	00195
65	Martinelli Lucia	2-11-1940	Siena	Roma	Via Pisistrato	31	RM	00124
66	Mazzaracchio Salvatore	3- 1-1934	S. Paolo Alb.ne	Roma	Via Renato Fucini	13	RM	00137
67	Mazzoli Carla	8- 3-1943	Poggio Mirteto	Roma	Viale della Grande Muraglia	109	RM	00144
68	Melappioni Fulvio	26- 1-1944	Roma	Roma	Via A. Mai	14	RM	00168
69	Melelli Claudia	10- 8-1949	Roma	Roma	Via del Risaro	90	RM	00127
70	Mente Rocco	30-12-1943	Anzi	Roma	Via R. Guarnieri Carducci	9	RM	00145
71	Mercuri Franco	7-12-1947	Vallepietra	Vallepietra	Via Trieste	4	RM	00020
72	Nardi Silvana	4- 3-1944	Roma	Roma	Via F. Saverio Nitti	3	RM	00191
73	Necco Nadia	8- 1-1948	Roma	Roma	Via Tolemaide	12	RM	00192
74	Onori Franco	9-10-1942	Roma	Roma	Via Cittanova d'Istria	14	RM	00177
75	Orsini Angelina	18- 9-1944	Roma	Roma	Via Vetulonia	29	RM	00183
76	Ortenzi Augusto	8- 4-1936	Sante Marie	Roma	Via P. L. Galletti	15	RM	00135
77	Palermo Ernesto	11- 3-1948	Roma	Roma	Via P. Marchisio	85	RM	00169
78	Pannone Emilia	30- 7-1940	Lenola	Roma	Viale Oceano Atlantico	47	RM	00144
79	Paris Franca	16- 1-1946	Roma	Roma	Via Grottaperfetta	586	RM	00142
80	Passalacqua Renata	27- 8-1942	Roma	Roma	Piazza A. Neuschuler	9	RM	00151
81	Pea Gloria	8- 8-1945	Codogno	Roma	Viale L. da Vinci	173	RM	00145
82	Pellegrini Alba	30- 8-1939	Roma	Roma	Via G. B. Pagano	22	RM	00167
83	Pennacchia Giancarlo	17- 4-1947	Roma	Roma	Via Baldo degli Ubaldi	111	RM	00167
84	Perrone Carmela	6- 5-1945	Roma	S. Maria Mole	Via Fratelli Cervi	17	RM	00040
85	Persi Sergio	26- 1-1938	Roma	Roma	Via della Pisana	370	RM	00163
86	Peterson Isabella	25- 7-1940	Roma	Roma	Via Cassa Vecchia	35	RM	00191
87	Peverini Carla	24- 4-1945	Roma	Roma	Via Quirino Majorana	31	RM	00146
88	Piccioni Giuseppe	26-11-1934	Roma	Roma	Via di Bravetta	120	RM	00164
89	Pileggi Domenico Antonino	27- 1-1939	S. Nicola da Crissa	Roma	Via degli Adimari	105	RM	00149
90	Piraino Giuliana	30- 7-1943	Roma	Roma	Via G. Vitelli	10	RM	00167
91	Privitera Rosaria	3-10-1942	Roma	Roma	Via Marcello Garosi	10	RM	00128
92	Proto Maria Antonietta	13- 3-1942	Roma	Roma	Piazza S. Maria Ausiliatrice	27	RM	00181
93	Rappoli Dario	5- 8-1940	Sorano	Roma	Via Fiume Giallo	113	RM	00144
94	Sacchi Giuliano	3- 3-1942	Piancastagnaio	Roma	Via Automobilismo	139	RM	00142
95	Salvati Adriana	18- 7-1942	Roma	Roma	Circonvallazione Nomentana	245	RM	00162
96	Salvatorelli Maria Pia	30- 7-1943	Roma	Roma	Via Alfredo Panzini	54	RM	00137
97	Sammartino Anita	8-10-1948	Roma	Roma	Via degli Abeti	23	RM	00139
98	Sampietro Lia	29- 8-1942	Roma	Roma	Via A. G. Barrili	18	RM	00152
99	Sangiorgi Maria Teresa	17- 8-1942	Zara	Roma	Via S. Quasimodo	113	RM	00144
100	Sansotta Marisa	10- 9-1946	Roma	Roma	Via Angelo Emo	162	RM	00136

N.	Cognome e nome	Nato a il	Nato a a	Residenza Città	Residenza Via e o Piazza	N.	Prov.	C.A.P.
101	Saviantoni Gabriella	13-8-1943	Roma	Roma	Piazza L. Cerva	42	RM	00143
102	Selvadagi Franco	31-12-1941	Accumoli (RI)	Roma	V.le Colli Portuensi	558	RM	00152
103	Sestito Rosaria	6-8-1940	S. Vito Ionio	Roma	Via di Rebibbia	65	RM	00156
104	Silvi Renzo	12-8-1940	Roma	Roma	Via G. Veronese	25	RM	00146
105	Smaldone Giuseppe	22-6-1938	Potenza	Roma	Via Val di Cogne	22	RM	00141
106	Sotgiu Mario	10-1-1934	Roma	Roma	Via Pagoda Bianca	4	RM	00144
107	Spano Silvio Bruno	1-2-1936	Cetraro	Roma	Piazza S. M. Liberatrice	45	RM	00153
108	Stame Anna Maria	5-9-1941	Dobbiaco (BZ)	Roma	Via Rovereto	7	RM	00198
109	Tassa Graziella	28-5-1945	Acuto	Roma	P.zza S. Leon P. Maurizio	3	RM	00125
110	Tirabosco Giuseppe	23-2-1934	Badolato	Roma	Via C. Cattaneo	22	RM	00185
111	Tobini Leandra	16-8-1946	Roma	Roma	Via Pescaglia	27	RM	00146
112	Tozzi Rosalba	4-7-1942	Roma	Roma	Viale D. Pietri	74	RM	00122
113	Trocino Nicola	12-10-1944	Petilia Policastro	Roma	Via Boccea	170	RM	00167
114	Vasale Grazia	23-11-1940	Taio	Roma	Via Mar Glaciale Artico	24	RM	00122
115	Vescarelli Adolfo	14-7-1943	Massa Martana	Roma	Via della Grande Muraglia	233	RM	00144
116	Vita Sandro	11-8-1947	Roma	Roma	Via Giannetto Valli	95	RM	00149
117	Volante Anna	3-7-1947	Roma	Roma	Via E. Cisterna	16	RM	00125
118	Zannelli Tina	13-3-1944	Roma	Roma	Cir.ne Ostiense	34	RM	00154
119	Zucchi Enzo	2-6-1942	Roma	Roma	Via F. Marchetti	25	RM	00199

Art. 9-*Quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236

ELENCO FUNZIONARI DI SEGRETERIA TECNICA - DEMOCRAZIA CRISTIANA
CHE HANNO ESERCITATO LA FACOLTÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITÀ

N.	Cognome e nome	Nato a il	Nato a a	Residenza Città	Residenza Via e o Piazza	N.	Prov.	C.A.P.
1	Alibrandi Salvatore	28-3-1936	Francavilla	Palermo	Via Val di Mazara	38	PA	90144
2	Bonfe Paolo	12-3-1938	Cesena	Cesena	Via Leopardi	10	FO	47023
3	Bucci Fernando	3-5-1941	Foggia	Foggia	Viale L. Pinto	37	FG	71100
4	Bufardeci Giuseppe	30-4-1947	Pachino	Siracusa	Via dei Servi di Maria	6	SR	96100
5	Capizzi Rosario	29-1-1943	Assoro	Assoro	Via Balzo	181	EN	94010
6	Copparoni Libero	24-7-1944	Jesi	Macerata	Via Fonte della Quercia	77	MC	62100
7	Grelloni Giovanni	14-7-1943	Fiuminata	Fiuminata	Via Flaminia	15	MC	62020
8	De Nicola Ettore	14-12-1940	Cerreto Sannita	Benevento	Parco Edilville	B/1	BN	82100
9	Ferrante Francesco	16-11-1938	Monfalcone	Monfalcone	Via Romana	160	GO	34074
10	Giantin Alessandro	30-10-1947	Padova	Trivignano	Via Castellana	242	VE	30070
11	Labarile Lorenzo	15-5-1944	Santeramo in Colle	Pescara	Via Ronchi	21	PE	65100
12	Longo Luigi	20-2-1941	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Via Collina degli Angeli	33	RC	89124
13	Masili Giuseppe	21-8-1938	Nureci	Selargius	Via Sant'Anna	4	CA	09047
14	Spissu Francesco	11-9-1939	Ozieri	Pirri	Via Tarantini	7	CA	09134
15	Materdomini Vito	16-2-1938	Matera	Matera	Via S. M. di Francia	10	MT	75100
16	Matteacci Nino	23-10-1936	Cantiano	Potenza	Via Mazzini	51	PZ	85100
17	Menchise Vincenzino	3-10-1947	Milano	Lucca	Via del Tiro a Segno	3 IV/42	LU	55100
18	Nicassio Saverio	9-4-1934	Adelfia	Adelfia	Via Diaz	43	BA	70010
19	Parlanti Piero	28-6-1943	Porretta Terme	Bologna	Viale Masini	44	BO	40100
20	Palomba Sandro	19-12-1948	Perugia	Perugia	Via Berenice	7	PG	06100
21	Pizzolato Egidio	21-5-1944	Trevignano	Trevignano	Via Sile	13	TV	31040
22	Tanda Giuseppe	13-5-1937	Benetutti	Sassari	Via Fermi	44	SS	07100

Art 9-*Quater* della legge 19 luglio 1993, n 236

ELENCO COMITATI PROVINCIALI E/O REGIONALI - DEMOCRAZIA CRISTIANA
CHE HANNO ESERCITATO LA FACOLTA DI ACCESSO AL BENEFICIO DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITA

N	Cognome e nome	Nato/a il	Nato/a a	Residenza Citta	Via e o Piazza	N	Prov	C A P
1	Bonamin Teresa	6- 7-1939	Aosta	Aosta	Viale Conte Crotti	27/A	AO	11100
2	Zunino Maria Matilde	24-10-1947	Acqui Terme	Quaranti	Via Marconi	5	AT	14040
3	Matarazzo Giuseppe	23- 2-1937	Ospedaletto d'Alpi	Avellino	Via Tagliamento	17	AV	83100
4	Itani Maria Grazia	31- 3-1939	Marzabotto	Bologna	Via Francesco del Cossa	9	BO	40138
5	Cavagna Agnese	5- 3-1947	Ala	Bolzano	Via Rovigo	17	BZ	39100
6	Verile Francesco	18- 8-1939	Campobasso	Campobasso	Via Romagna	14	CB	86100
7	Modonesi Pietro Luigi	18- 7-1941	Genova	Genova	Via G. Agosti	40/9	GE	16152
8	Migatta Maria Teresa	3- 4-1946	L'Aquila	Macerata	Via Eustacchio	19	MC	62100
9	Morichetti Giuseppe	27- 1-1949	Morravalle	Morravalle	Viale Medaglie d'Argento	11	MC	62010
10	Tortorelli Rocco	13- 3-1937	Accettura	Matera	Via Cosenza	33	MT	75100
11	Cilento Leonarda	2- 3-1942	Messina	Messina	V.le Ciostra Complesso Poker	—	ME	98100
12	Lingiardi Lilliana	2- 9-1947	Casale Gremasco	Pogliano Milan.	Via Lainate	31/A	MI	20010
13	Valgiusti Vandara	11-10-1947	Milano	Milano	Via G. Natta	15/A	MI	20151
14	Artioli Clara	4- 4-1941	Campogalliano	Marano sul P.	Via Viglionese	343	MO	41054
14	Ciardiello Edoardo	18- 1-1935	Pietrastornina	Napoli	Via Torrione San Martino	36	NA	80129
15	Granata Maria Adriana	16- 8-1943	Procida	Napoli	Via Comunale Vecchia	197	NA	80126
16	Burato Renzo	29-10-1937	Camponogara	Padova	Via Lago Ascianghi	6	PD	35100
17	Del Poggetto Romano	3- 7-1939	Parma	Parma	Viale Duca Alessandro	6	PR	43100
18	Rabaiotti Rita	7- 3-1948	Bardi	Parma	Via Bachelet	8	PR	43100
19	Stefanini Maria Grazia	15- 5-1949	Borgo Val di Taro	Parma	Via Paganini	5	PR	43100
20	Pilo Dora	6-11-1949	Lanusei	Perugia	Via P. T. di Revel	1	PG	06128
21	Avanzini Rita	1- 6-1948	Piacenza	Piacenza	Via Bramieri	8	PC	29100
22	Prato Bruno	18- 8-1936	Mornese	Pisa	P.le Caduti di El Alamein	4	PI	56124
23	Gulino Salvatore	8- 3-1940	Ragusa	Ragusa	Via S. Anna	386	RG	97100
24	Giuffrè Alberta	11- 3-1943	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Via Reggio Campi I° trav.	159	RC	89100
25	Colaceci Piero	1- 7-1944	Jenne	Roma	Via F. Verdinois	8	RM	00159
26	De Mattia Antonio	1- 5-1939	Morlupo	Morlupo	P.za Armando Diaz	20/C	RM	00067
27	Di Loreto Roberto	17- 5-1929	Roma	Roma	Via Anagni	55	RM	00151
28	Fiori Renato	27- 3-1935	Roma	Roma	Via Ascoli Piceno	10	RM	00176
29	Cappello Adriano	6-10-1941	Lusia	Rovigo	Via F. Corridoni	2/B	RO	45100
30	Palillo Antonio	12- 2-1944	Avellino	Salerno	Via VI Settembre	14	SA	84100
31	Pomes Ciro Giuseppe	15- 4-1941	Grottaglie	Grottaglie	Via Umberto I	5	TA	74012
32	Casali Paolo	25- 3-1942	Terni	Terni	Via Lambruschini	1	TR	05100
33	Darsiè Attilio	18- 7-1937	Zero Bianco	Zero Bianco	Via Ugo Foscolo	21	TV	31059
34	Pribaz Carlo	25-10-1946	Verteneglio	Trieste	Via Tito Timmer	2	TS	34126
35	Steffè Ondina Maria	22- 1-1939	Capodistria	Trieste	Via S. Anastasio	18	TS	34134

94A0127

DECRETO 30 dicembre 1993.

Facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità esercitata dai dipendenti del Movimento sociale italiano - Destra nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nella parte in cui prevede il pensionamento anticipato di anzianità in favore dei dipendenti dei partiti politici;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195, recante: «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», e successive modificazioni, che individua i partiti che possono beneficiare del prepensionamento;

Vista la comunicazione, ricevuta in data 16 settembre 1993, con la quale la Segreteria nazionale del Movimento sociale italiano - Destra nazionale, ha trasmesso l'elenco dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità, con allegate le domande dei lavoratori stessi;

Viste le dichiarazioni di responsabilità rilasciate dal Movimento sociale italiano - Destra nazionale, a corredo delle singole domande di prepensionamento, dalle quali risulta l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze dei lavoratori interessati;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1994 sono ammessi a beneficiare del trattamento di pensione anticipata di anzianita i soggetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

ALLEGATO

Art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236

ELENCO DEI DIPENDENTI DEL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE, CHE HANNO ESERCITATO LA FACOLTÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITÀ.

Provincia di Roma

1) Chierichetti Andrea, nato a Roma il 21 febbraio 1938, codice fiscale CHRNDR38B21H501Q, piazza Vittorio Dabormida, 2 - 00159 Roma.

2) Rainaldi Elisabetta, nata a L'Aquila il 30 marzo 1943, codice fiscale RNLLBT43C70A345A, via Piero Caleffi, 11 - 00155 Roma.

3) Cappellu Giuseppe, nato a Roma il 20 marzo 1943, codice fiscale CPPGPP43C20H501J, via IV Novembre, 148 - 00058 Santa Marinella (Roma).

4) Molino Anna Lucia, nata a Roma il 19 ottobre 1946, codice fiscale MLNNLC46R59H501H, via Giulio Pasquati, 220/A - 00139 Roma.

5) Rubertà Emilia, nata a Roma il 4 marzo 1940, codice fiscale RBRMLE40C44H501G, via Badia di Cava, 36 - 00142 Roma.

Provincia di Udine.

1) Zoratto Bruno, nato a Sedegliano il 30 giugno 1946, codice fiscale ZRTBRN46H30I562O, via Viola, 6 - 00039 Sedegliano (Udine).

Provincia di Napoli

1) Brandi Cipriano Carmelina, nata a Castellammare di Stabia (Napoli) il 10 marzo 1936, codice fiscale BRNCML36C50C129N, Quinta Traversa Provinciale, 56 - 80126 Napoli.

94A0130

DECRETO 30 dicembre 1993.

Facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità esercitata dai dipendenti del Partito socialista italiano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nella parte in cui prevede il pensionamento anticipato di anzianità in favore dei dipendenti dei partiti politici;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195, recante: «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», e successive modificazioni, che individua i partiti che possono beneficiare del prepensionamento;

Vista la comunicazione, ricevuta in data 12 ottobre 1993, con la quale la Segreteria nazionale del Partito socialista italiano ha trasmesso gli elenchi dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità, con allegate le domande dei lavoratori stessi;

Viste le dichiarazioni di responsabilità rilasciate dal Partito socialista italiano a corredo delle singole domande di prepensionamento, dalle quali risulta l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze dei lavoratori interessati;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1994 sono ammessi a beneficiare del trattamento di pensione anticipata di anzianità i soggetti di cui agli elenchi allegati, che formano parte integrante del presente decreto, previo accertamento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

ALLEGATO

Art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236

ELENCO DEI DIPENDENTI DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO CHE HANNO ESERCITATO LA FACOLTÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITÀ

N.	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza			
				Comune	Via Piazza	Provincia	C.A.P.
1	Franceschini Fabriana	Arcade	28- 8-1946	Asti	Provenzale, 10	Asti	14100
2	Traverso Rosalba	Genova	23- 8-1946	Genova	Isonzo, 34/19	Genova	16147
3	Benatti Renata	Asola	15- 7-1940	Milano	A. De Gasperis, 2	Milano	20162
4	Cenerini Alberto	Milano	13- 1-1939	Milano	Uruguay 11/2	Milano	20151
5	Brandini Cornelio Romano	Milano	16- 3-1939	Milano	Pantano, 17	Milano	20121
6	Moratti Riccardo	Ponte S. Pietro	23- 3-1945	Ponte S. Pietro	Mozart, 2	Bergamo	24036
7	Baruffi Guido	Manerbio	4- 9-1946	Manerbio	L. Nazionale, 1	Brescia	25025
8	Cattaneo Claudio	Milano	1- 6-1939	Como	T. Grossi, 25	Como	22100
9	Vanin Giovanna	Legnago	12-11-1944	Bolzano	P.zza Matteotti, 14/20	Bolzano	39100
10	Cristoni Paolo	Castelfranco Emilia	9- 9-1945	Castelfranco Emilia	Verdi, 3	Modena	41013
11	Mancino Gennaro	Torella del Sannio	21- 6-1946	Imola	Odofredo II, 63	Bologna	40026
12	Domenicali Giampiero	Castel del Rio	31- 3-1945	Imola	XX Settembre, 29	Bologna	40026
13	Ghedini Alfio	Bondeno	14- 3-1940	Bondeno	G. Galilei, 24	Ferrara	44012
14	Pedrazzoli Paolo	Sant'Ilario d'Enza	29-10-1939	Ravenna	Marzabotto, 26	Ravenna	48100
15	Seppia Mauro	Laterino	24-11-1940	Arezzo	F. Severi, 62/E	Arezzo	52100
16	Benelli Paolo	Roma	17-10-1939	Prato	Rondine, 23	Firenze	50047
17	Sabbadin Milena	Milano	8- 3-1940	Carrara	C. Rosselli, 17	Carrara	54033
18	Pagliai Giampaolo	Pistoia	18- 2-1942	Pistoia	Piastre e Prunetta, 99	Pistoia	51100
19	Niger Rolando	Pergola	5- 4-1948	Pesaro	Str. Borgheria, 19	Pesaro	61100
20	Tarquini Maria Luisa	Rieti	21-10-1940	Rieti	Puglisi, 18	Rieti	02100
21	Del Pinto Sergio	Roma	1-12-1936	Roma	Gregorio XI, 114	Roma	00166
22	Persiani Tito	Roma	12- 1-1944	Roma	Reti	Roma	00185
23	Albanese Angelo	Campagna	1- 5-1936	Roma	Armenia, 10	Roma	00187
24	Cabibbe Giorgio	Milano	16- 5-1940	Roma	Tacito, 50	Roma	00193
25	De Angelis Giampaolo	Roma	2- 5-1944	Roma	Attio Labeone, 50	Roma	00175
26	Delfino Leone	Asmara	3- 1-1941	Roma	Nocera Umbra, 62	Roma	00181
27	D'Ottavio Gianfranco	Roma	14-11-1942	Roma	Giacomo Trevis, 26	Roma	00147
28	Cresenza Francesco	Torre Annunziata	10-10-1944	Roma	F. Turano, 53	Roma	00155
29	Sirovich Ghislana	Cairo	23- 3-1941	Roma	A. De Micheli, 72	Roma	00143
30	Trusiani Virgilio	S. Polo dei Cavalieri	27- 7-1941	S. Polo dei Cavalieri	S. Liberata, 25	Roma	00010
31	Marango Nicola	Roma	19- 3-1944	Roma	F. Avieno, 240	Roma	00136
32	Carloni Serenella	Mombaroccio	29- 7-1945	Roma	B. Musolino, 23	Roma	00153
33	Ajò Marta	Carrara	3- 5-1943	Roma	Trasone, 40	Roma	00199
34	Cerri Rita	Trasacco	10- 4-1944	Roma	A. Cabrini, 22	Roma	00139
35	Crea Giuseppe	Sinopoli	27- 6-1933	Roma	Capo d'Africa, 31	Roma	00184
36	Di Paolo Bruna	Roma	15- 5-1946	Roma	A. Boito, 31	Roma	00199
37	Lepri Fernanda	Roma	16- 4-1945	Roma	Nova Levante, 21	Roma	00135
38	Lorenzetti Albina	Roma	3- 6-1942	Roma	Novacella, 19	Roma	00142
39	Mansi Nicola	Andria	23-11-1937	Roma	Italo Orto, 21	Roma	00128
40	Ostili Iole	Filacciano	4- 9-1943	Roma	Gela, 73	Roma	00182
41	Perini Luigi	Roma	18-11-1936	Roma	Tigrè, 77	Roma	00199
42	Primavera Antonietta	Castelvetrano	26- 1-1944	Roma	D. Panaroli, 56	Roma	00172
43	Trespidi Elena	Vecchiano	19- 7-1943	Roma	L. Persico, 6	Roma	00154
44	Zoppi Lilia	Rocca di Papa	26- 2-1944	Roma	Milizie, 94	Roma	00192
45	Bielli Gabriella	Roma	19-11-1941	Genzano di Roma	Sancarlino 85 L28	Roma	00045

N	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza			
				Comune	Via/Piazza	Provincia	C A P
46	Cordoni Daniela	Roma	1- 1-1942	Roma	Andrea Sacchi, 9	Roma	00196
47	D'Ascenzo Claudio	Roma	19- 9-1943	Roma	L. Gadola, 1	Roma	00155
48	Felici Graziella	San Polo dei Cavalieri	1- 1-1943	Roma	Torchiesaccia, 40	Roma	00134
49	Giglio Ivonne	San Lucido	13- 2-1943	Roma	Diego Fabbri, 16	Roma	00137
50	Miceli Antonina	Burgio	9- 6-1943	Roma	Lubriano, 56	Roma	00189
51	Tramontozzi Ezio	Marino	6- 5-1936	Marino	Costa Batocchi, pal B, int. 15	Roma	00047
52	Caruso Salvatore	Roma	1-11-1944	Roma	I Persico, 6	Roma	00154
53	Lorenzetti Giuseppina	Roma	5- 4-1940	Roma	dell'Arcadia, 29/A	Roma	00147
54	Speranza Michele	Rivello	12- 4-1941	Potenza	Petruccelli, 14	Potenza	85100
55	Demontis Sebastiano	Ossi	16- 7-1945	Ossi	Vittorio Veneto, 20	Sassari	07045

94A0128

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 5 maggio 1993, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 25 giugno 1993, con la quale il consiglio della facoltà di economia e commercio ha proposto di modificare l'ordinamento didattico della facoltà in conformità al decreto ministeriale sopraindicato;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 settembre 1993;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III, sezione III «Norme speciali per la facoltà di economia e commercio» viene ulteriormente modificato nel senso che gli articoli 36 e 37 sono soppressi e sostituiti come segue:

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 1.

Alla facoltà di economia afferisce il corso di laurea di durata quadriennale in economia e commercio, con i seguenti indirizzi: economia aziendale; economia politica.

Art. 2.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Sono titoli di ammissione per il corso di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Gli insegnamenti attivabili per il corso di laurea previsto dal precedente art. 1, sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 14 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e gli indirizzi riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese; lingua francese; lingua spagnola; lingua tedesca;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per il corso di laurea e gli indirizzi attivati presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 5.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciuti gli esami sostitutivi delle prove di idoneità di lingua straniera moderna e di informatica.

Le strutture didattiche competenti determinano nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 e quelli del diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 6.

Il piano di studi del corso di laurea in economia e commercio comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità più gli esami che sostituiscono le prove di idoneità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 14, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per un numero di insegnamenti equivalente ad un numero di ventidue annualità più gli esami che sostituiscono le prove di idoneità e l'esame di laurea.

Art. 7.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e gli indirizzi all'interno del corso di laurea in economia e commercio con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratteriz-

zanti il corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione del piano di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 8.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per il corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea in economia e commercio, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali e otto corsi semestrali coordinando i moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 9.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare l'esame di profitto di una lingua straniera moderna e l'esame di profitto di informatica, che sostituiscono le prove di idoneità.

Gli esami di profitto di lingua straniera moderna e di informatica possono essere sostenuti anche senza la frequenza ai corsi relativi.

Art. 10.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Nel diploma di laurea non sarà data menzione dell'indirizzo eventualmente scelto.

Art. 11.

Corso di laurea in economia e commercio

Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 12.

Corso di laurea in economia e commercio
(indirizzo economia aziendale)

Il corso di laurea in economia e commercio (indirizzo economia aziendale) è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti dal corso di laurea in economia e commercio (indirizzo economia aziendale) i seguenti:

Area economica:

economia industriale;

economia internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli. produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio (indirizzo economia aziendale), nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.

Corso di laurea in economia e commercio
(indirizzo economia politica)

Il corso di laurea in economia e commercio (indirizzo economia politica) è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio (indirizzo economia politica) i seguenti:

Area economica:

econometria;

economia agraria;

economia del lavoro;

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

economia regionale;

politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto della Comunità europea;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica

Altre aree

sociologia

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, (indirizzo economia politica), nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica

Art 14.

Discipline delle aree economica, aziendale giuridica e matematico-statistica attivabili nelle facoltà di economia

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica*

analisi economica;
dinamica economica,
econometria,
economia matematica,
istituzioni di economia,
tecniche di previsione economica,
teoria della programmazione economica

P01B - *Economia politica*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia,
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica*

analisi economica congiunturale,
economia applicata,
economia del benessere,
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche,
economia delle istituzioni
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica,
istituzioni di economia,
politica economica,
politica economica agraria,
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze*

analisi costi-benefici,
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali,
scienza delle finanze,
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria*

economia dei mercati monetari e finanziari,
economia monetaria;
istituzioni di economia,
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale*

economia europea;
economia internazionale;
istituzioni di economia;
economia monetaria internazionale,
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo*

cooperazione allo sviluppo,
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione,
economia dello sviluppo,
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi*

economia delle attività terziarie,
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale.
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio;

economia del turismo;

economia regionale;

economia urbana;

pianificazione economica territoriale;

politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti;

storia del commercio;

storia della finanza pubblica;

storia dell'agricoltura;

storia della moneta e della banca;

storia delle assicurazioni e della previdenza;

storia delle relazioni economiche internazionali;

storia dell'industria;

storia economica;

storia economica dei Paesi in via di sviluppo;

storia economica delle innovazioni tecnologiche;

storia economica dell'Europa;

storia economica del turismo;

storia e politica monetaria;

storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dell'ambiente agro-forestale;

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE.

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
marketing industriale;
strategia di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA.

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale,
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali,
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale,
diritto regionale e degli enti locali,
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo,
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia,
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia,
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale

N07X - *Diritto tributario*

diritto doganale;
diritto finanziario,
diritto tributario;
diritto tributario comparato,
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale*

diritto degli scambi internazionali,
diritto della Comunità europea,
diritto delle comunicazioni internazionali,
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale,
diritto internazionale della navigazione,
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia,
diritto internazionale privato,
organizzazione internazionale

N09X - *Diritto processuale civile*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale,
diritto dell'esecuzione civile.
diritto fallimentare,
diritto processuale civile.
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale.*

diritto penale amministrativo,
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia,
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata,
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione,
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati:
teoria dei campioni,
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica:
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazione e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica.*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e gestione dei sistemi ambientali;

modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;

elaborazione di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 4 ottobre 1993

Il rettore: Bo

93A7429

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 gennaio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1697,53
ECU	1901,74
Marco tedesco	982,54
Franco francese	288,35
Lira sterlina	2537,81
Fiorino olandese	877,96
Franco belga	47,124
Peseta spagnola	11,773
Corona danese	252,68
Lira irlandese	2446,48
Dracma greca	6,825
Escudo portoghese	9,640
Dollaro canadese	1290,41
Yen giapponese	15,147
Franco svizzero	1159,52
Scellino austriaco	139,76
Corona norvegese	227,43
Corona svedese	209,24
Marco finlandese	295,94
Dollaro australiano	1164,85

94A0168

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area della provincia di Caserta. Aziende impegnate nella realizzazione delle opere pubbliche nella provincia di Caserta finanziate ai sensi del titolo VIII, del decreto-legge n. 219/81. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992.

2) Area della provincia di Caserta. Aziende impegnate nella realizzazione delle opere pubbliche nella provincia di Caserta finanziate ai sensi del titolo VIII, del decreto-legge n. 219/81. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dall'11 febbraio 1992 al 10 agosto 1992.

3) Area della provincia di Caserta. Aziende impegnate nella realizzazione delle opere pubbliche nella provincia di Caserta finanziate ai sensi del titolo VIII, del decreto-legge n. 219/81. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dall'11 agosto 1992 al 10 febbraio 1993.

4) Area della provincia di Caserta. Aziende impegnate nella realizzazione delle opere pubbliche nella provincia di Caserta finanziate ai sensi del titolo VIII, del decreto-legge n. 219/81. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dall'11 febbraio 1993 al 10 agosto 1993.

5) Area della provincia di Caserta. — Aziende impegnate nella realizzazione delle opere pubbliche nella provincia di Caserta finanziate ai sensi del titolo VIII. del decreto-legge n. 219/81. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dall'11 agosto 1993 al 10 novembre 1993.

6) Area del comune di Conza della Campania (Avellino). — Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione dei lavori della galleria Pavoncelli. Lavoratori licenziati dal 6 febbraio 1992:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 6 febbraio 1992 al 5 agosto 1992.

7) Area del comune di Conza della Campania (Avellino). — Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione dei lavori della galleria Pavoncelli. Lavoratori licenziati dal 6 febbraio 1992:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 6 agosto 1992 al 5 febbraio 1993.

8) Area del comune di Conza della Campania (Avellino). — Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione dei lavori della galleria Pavoncelli. Lavoratori licenziati dal 6 febbraio 1992:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 6 febbraio 1993 al 5 agosto 1993.

9) Area del comune di Conza della Campania (Avellino). — Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione dei lavori della galleria Pavoncelli. Lavoratori licenziati dal 6 febbraio 1992:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 6 agosto 1993 al 5 febbraio 1994.

10) Area del comune di Conza della Campania (Avellino). Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione dei lavori della galleria Pavoncelli. Lavoratori licenziati dal 6 febbraio 1992:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 6 febbraio 1994 al 5 maggio 1994.

11) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno e S. Valentino Torio (Salerno). Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria a monte del Vesuvio. Lavoratori licenziati dal 23 agosto 1991:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 23 agosto 1991 al 22 febbraio 1992.

12) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno e S. Valentino Torio (Salerno). Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione della line ferroviaria a monte del Vesuvio. Lavoratori licenziati dal 23 agosto 1991:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 23 febbraio 1992 al 22 agosto 1992.

13) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno e S. Valentino Torio (Salerno). — Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria a monte del Vesuvio. Lavoratori licenziati dal 23 agosto 1991:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 23 agosto 1992 al 22 febbraio 1993.

14) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno e S. Valentino Torio (Salerno). - Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria a monte del Vesuvio. Lavoratori licenziati dal 23 agosto 1991:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 23 febbraio 1993 al 22 agosto 1993.

15) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno e S. Valentino Torio (Salerno). — Lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria a monte del Vesuvio. Lavoratori licenziati dal 23 agosto 1991:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 23 agosto 1993 al 22 novembre 1993.

16) Area del comune di Montereale Valcellina (Pordenone). — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di realizzazione della diga di Ravedis. Lavoratori licenziati dal 17 gennaio 1992:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 17 gennaio 1992 al 16 luglio 1992.

17) Area del comune di Montereale Valcellina (Pordenone). — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di realizzazione della diga di Ravedis. Lavoratori licenziati dal 17 gennaio 1992:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 17 luglio 1992 al 16 gennaio 1993.

18) Area del comune di Montereale Valcellina (Pordenone). — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di realizzazione della diga di Ravedis. Lavoratori licenziati dal 17 gennaio 1992:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 17 gennaio 1993 al 16 luglio 1993.

19) Area di Montalto di Castro (Viterbo) — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere civili della centrale policombustibile di Montalto di Castro. Lavoratori licenziati dal 21 gennaio 1993:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 21 gennaio 1993 al 20 luglio 1993.

20) Area di Montalto di Castro (Viterbo) — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere civili della centrale policombustibile di Montalto di Castro. Lavoratori licenziati dal 21 gennaio 1993:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 21 luglio 1993 al 20 gennaio 1994.

21) Area di Montalto di Castro (Viterbo) — Lavoratori licenziati dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere civili della centrale policombustibile di Montalto di Castro. Lavoratori licenziati dal 21 gennaio 1993:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 21 gennaio 1994 al 20 luglio 1994.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile, operanti in Perosa Argentina (Torino), a decorrere dal 24 settembre 1990:

periodo dal 24 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 novembre 1993 con effetto dal 24 marzo 1991;
causa: crisi di settore.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione del centro servizi delle imposte dirette. Lavoratori licenziati dal 24 giugno 1991:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 24 giugno 1991 all'11 agosto 1991.

2) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della terza corsia autostradale A/2 nuova barriera Napoli nord e svincolo Caserta sud. Lavoratori licenziati dal 7 luglio 1989:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 7 luglio 1989 al 6 gennaio 1990.

3) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della terza corsia autostradale A/2 nuova barriera Napoli nord e svincolo Caserta sud. Lavoratori licenziati dal 7 luglio 1989:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 7 gennaio 1990 al 6 luglio 1990.

4) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della terza corsia autostradale A/2 nuova barriera Napoli nord e svincolo Caserta sud. Lavoratori licenziati dal 7 luglio 1989:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 7 luglio 1990 al 6 gennaio 1991.

5) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della terza corsia autostradale A/2 nuova barriera Napoli nord e svincolo Caserta sud. Lavoratori licenziati dal 7 luglio 1989:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991.

6) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della terza corsia autostradale A/2 nuova barriera Napoli nord e svincolo Caserta sud. Lavoratori licenziati dal 7 luglio 1989:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 7 luglio 1991 all'11 agosto 1991.

7) Area dei comuni di Ostigliano, Castelnuovo Cilento ed Omignano (Salerno). — III lotto *bis* strada a s.v. variante alla s.s. n. 18 del Cilento dallo svincolo di Ostigliano alle FFSS. Lavoratori licenziati dal 10 giugno 1991:

delibera CIPI 30 novembre 1993;

periodo dal 10 giugno 1991 all'11 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991 dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, già percettori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a 27 mesi, ridotto del numero massimo di centottanta giorni:

1) Area del comune di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione del Centro servizi delle imposte dirette. Lavoratori licenziati dal 24 giugno 1991:

delibera CIPI 30 novembre 1993.

2) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della terza corsia autostradale A/2 nuova barriera Napoli nord e svincolo Caserta sud. Lavoratori licenziati dal 7 luglio 1989:

delibera CIPI 30 novembre 1993.

3) Area dei comuni di Ostigliano, Castelnuovo Cilento ed Omignano (Salerno). — III lotto *bis* strada a s.v. variante alla s.s. n. 18 del Cilento dallo svincolo di Ostigliano alle FFSS. Lavoratori licenziati dal 10 giugno 1991:

delibera CIPI 30 novembre 1993.

94A0132

Provvedimenti concernenti il trattamento ordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 27 luglio 1992, dipendenti della S.c. a r.l. Imprese riunite Nord, con sede in Milano e unità di Busto Arsizio (Varese), impegnata nei lavori di ammodernamento della stazione ferroviaria Milano Nord-Cadorna, collegamento ferroviario Saronno-Malpensa, è autorizzata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere 1° luglio 1992, dipendenti della S.r.l. Imprese riunite Nord, con sede in Milano e unità di Garbagnate (Milano), impegnata nei lavori di ammodernamento della stazione ferroviaria Milano Nord-Cadorna, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1992.

94A0133

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale concernente: «Reiezioni di richieste di interventi della Cassa integrazione guadagni straordinaria avanzate da alcune società». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag 51, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo, dove è scritto «IL *CIPE*», leggasi: «IL *CIPI*»

94A0152

Avviso relativo al comunicato del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale concernente: «Esame di piani aziendali presentati da alcune società». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag 51, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo, dove è scritto: «IL *CIPE*», leggasi «IL *CIPI*»

94A0153

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189